



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(artt. 6 e 7 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)**

**Deutscher Schulverein in Rom - Associazione Scolastica Germanica di Roma
*entrato in vigore in data 02.02.2022***

Indice

Definizioni

Premessa - L'Associazione Scolastica Germanica di Roma

Introduzione – Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

- A. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
- B. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale causa di esclusione della responsabilità dell'Ente
- C. L'istituzione dell'Organismo di vigilanza (ODV)
- D. Le Linee-guida delle Associazioni rappresentative di categoria
- E. Le sanzioni irrogabili all'Ente
- F. Gli Enti non lucrativi e l'adozione del Modello 231

Capitolo I- Il Modello organizzativo dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma

1.1. La costruzione del Modello

Fase 1 – Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”)

Fase 2 – Effettuazione della “gap analysis”

Fase 3 – Predisposizione del Modello

1.2. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Capitolo II – I presidi di prevenzione dei rischi di reato

Premessa

2.1. Il profilo dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma

2.2. Individuazione delle aree sensibili

2.3. Il sistema in linea generale

2.3.1. Il sistema di deleghe e procure

2.4. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2.4.1. Processi sensibili nei rapporti con la P.A.

2.4.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.4.3. Principi generali di comportamento

2.4.4. Procedure specifiche applicabili

2.5. Le fattispecie dei reati societari

2.5.1. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari

2.5.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.5.3. Il sistema in linea generale

2.5.4. Procedure specifiche

2.5.5. Corruzione tra privati

2.5.6. Principi di comportamento e procedure

2.6. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

2.6.1. Processi sensibili nell'ambito dei reati in materia di sicurezza sul lavoro

2.6.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.6.3. Principi di comportamento e procedure

2.7. Le fattispecie dei reati associativi, anche transnazionali

2.7.1. Processi sensibili nell'ambito dei reati associativi

2.8. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

2.8.1. Processi sensibili nell'ambito dei reati in violazione del diritto d'autore

2.8.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.8.3. Principi di comportamento e procedure

2.9. Le fattispecie del reato di induzione a tacere o mentire all'autorità giudiziaria

2.9.1. Processi sensibili

2.9.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.9.3. Principi di comportamento e procedure

2.10. Le fattispecie dei reati informatici

2.10.1. Processi sensibili nell'ambito dei reati informatici

2.10.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.10.3. Principi di comportamento e procedure

2.11. Le fattispecie dei reati ambientali

2.11.1. Processi sensibili e modalità di attuazione dei reati ambientali

2.11.2. Funzioni aziendali coinvolte

2.11.3. Principi di comportamento e procedure

2.12. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro sporco, autoriciclaggio

2.12.1. Processi sensibili

2.12.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni aziendali coinvolte

2.12.3. Principi di comportamento e procedure

2.13. Reati tributari

2.13.1. Processi sensibili

2.13.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni coinvolte

2.13.3. Principi di comportamento e procedure

2.14. Reati contro la personalità individuale

2.14.1. Processi sensibili

2.14.2. Modalità di attuazione del reato e funzioni coinvolte

2.14.3. Principi di comportamento e procedure

Capitolo III – L’Organismo di Vigilanza

3.1. I requisiti soggettivi dell’ODV

3.2. Nomina e revoca

3.3. Identificazione dell’ODV

3.4. Funzioni e poteri dell’ODV; il sistema di controllo e vigilanza

3.5. I flussi di informazione verso l’ODV

Capitolo IV – Diffusione del Modello e formazione del personale

4.1. La diffusione del Modello organizzativo

4.2. La formazione del personale

Capitolo V – Il sistema sanzionatorio e disciplinare

5.1. Funzione del sistema sanzionatorio e disciplinare

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

5.4. Misure nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo

5.5. Consulenti esterni

Allegati (in lingua originale)

1. Statuto della Associazione Scolastica Germanica di Roma nella versione depositata in data 30.03.2017 presso il Notaio Avv. Michele Misurale;
- 1 *bis*. l'atto di conferimento della capacità giuridica di diritto tedesco all'Associazione Scolastica Germanica di Roma in data 11.05.1911 e relativa certificazione rilasciata dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in data 11.05.1957;
- 1 *ter*. conferma da parte del Ministero degli Esteri tedesco in data 03.09.1985 della continuità giuridica e della permanenza in capo all'Associazione Scolastica Germanica di Roma della capacità giuridica conferita nel 1911;
- 1 *quater*. presa d'atto e iscrizione da parte della Prefettura di Roma dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma, quale ente di diritto germanico, nel registro delle persone giuridiche in data 14.07.2017;
2. Schema illustrativo della composizione dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma
3. Organigramma e funzionigramma della Scuola
4. Codice Etico;
5. I reati-presupposto della responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Definizioni

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dall'Associazione Scolastica Germanica di Roma;
- **Codice Etico:** Codice Etico adottato dall'Associazione Scolastica Germanica di Roma;
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma, prestando attività di consulenza sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, comunque denominato;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma (compresi i dirigenti);
- **D.Lgs. 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- **Modelli o Modello:** i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **OdS:** ordine di servizio;
- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria;
- **Organi Associativi:** il Consiglio Direttivo dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma e l'Assemblea dei Soci;
- **Organismo di Vigilanza o ODV:** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Partners:** controparti contrattuali dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma, quali ad es. fornitori, agenti, *partner*, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Scuola addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa – ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- **Processi Sensibili:** attività dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Premessa

L'Associazione Scolastica Germanica di Roma

L'Associazione Scolastica Germanica di Roma (di seguito, per brevità, indicata anche "Associazione" o la "Scuola") ha quale scopo la prosecuzione e il mantenimento della Scuola Germanica di Roma, incluso il nido d'infanzia e la pre-scuola, quale scuola d'incontro, in particolare per alunni di lingua tedesca ed italiana. E'una scuola cristiana e persegue obiettivi formativi tedeschi, mediante l'utilizzo di piani di studio tedeschi.


L'Associazione è di diritto tedesco; in data 11.05.1911, il Ministero degli Esteri tedesco le ha conferito capacità giuridica ai sensi del codice civile tedesco (la continuità giuridica e permanenza in capo all'Associazione Scolastica Germanica di Roma della capacità giuridica è stata confermata dal Ministero degli Esteri tedesco in data 03.09.1985). L'Associazione, inoltre, è culturale ai sensi dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana dell'8.02.1956. Sul presupposto di una modifica statutaria approvata dall'assemblea dei soci dell'Associazione il 15.06.2016 (e autorizzata dalla Direzione Amministrativa Federale tedesca – BVA), in data 14.07.2017 la Prefettura di Roma ha preso atto dell'operatività dell'Associazione, quale ente di diritto germanico, e l'ha iscritta nel registro delle persone giuridiche.

L'Associazione ha finalità di utilità sociale e non persegue scopo di lucro. Per Statuto non può distribuire, né in forma diretta né in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi della propria attività, o distribuire fondi, riserve o capitale, salvo che tale distribuzione non sia stabilita per legge. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto del 10.05.2018 ha ritenuto l'attività didattica svolta dall'Associazione in Italia rientrante tra le prestazioni di cui all'art. 34, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con legge n. 154 del 1989 (*"Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri [...] sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari"*). L'Associazione è soggetta alla revisione legale dei conti.

Sono soci ordinari dell'Associazione gli alunni, i cui diritti vengono esercitati, se minorenni, dai genitori o, se diversi da questi, dai rispettivi rappresentanti legali. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche ammesse in tale qualità dal Consiglio Direttivo della Scuola, nonché i soci ordinari che hanno terminato il proprio ciclo di studi alla Scuola.

I soci partecipano alla vita associativa principalmente attraverso l'Assemblea dei soci, ma anche negli altri organismi della Scuola. L'Assemblea dei soci è sovrana, prende atto delle relazioni degli organi associativi, discute e approva il rendiconto economico-finanziario, nonché l'attività del Consiglio Direttivo, decide i ricorsi promossi contro l'esclusione di un socio, delibera sull'acquisizione o la cessione di valori patrimoniali e l'assunzione di mutui, qualora il valore superi i poteri spettanti in materia al Consiglio Direttivo (che decide in autonomia su somme

inferiori a 1/12 del bilancio annuale e su mutui di durata non superiore all'anno); elegge i membri del Consiglio Direttivo che vengono a cessare dalla carica, così come i revisori legali dei conti. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno 1/8 dei soci, mentre in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera con un quorum pari alla maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le modifiche statutarie, per le quali è richiesta una maggioranza di 3/4 dei soci presenti.



L'Associazione ha lo status di “scuola tedesca all'estero” (*Deutsche Auslandsschule*) e, in quanto tale, ottiene contributi e finanziamenti pubblici previsti dalla normativa applicabile al sovvenzionamento delle scuole tedesche all'estero (*Auslandsschulgesetz*). La convenzione tra la Scuola e la Direzione Amministrativa Federale tedesca (BVA) - l'Ufficio centrale per le scuole all'estero (ZfA) del Ministero per gli Affari Esteri, in rappresentanza della Repubblica Federale Tedesca, prevede che, a fronte dei finanziamenti ricevuti, la Scuola deve adeguarsi ai criteri e principi stabiliti dallo Stato tedesco negli indirizzi scolastici e rendicontare l'utilizzo delle risorse alla stessa destinate in forza della predetta convenzione.

La vigilanza sull'attività didattica e la gestione della Scuola ad opera degli organi statali della Repubblica Federale di Germania si svolgono in ambiti differenti e secondo diverse modalità.

La qualità dell'offerta didattica della Scuola e il rispetto delle indicazioni provenienti dalle autorità scolastiche tedesche viene accertata attraverso accurate ispezioni periodiche da parte di commissioni ministeriali tedesche.

La gestione della Scuola vede la partecipazione diretta dello Stato tedesco, attraverso la propria rappresentanza diplomatica in Italia. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto, ma con funzione consultiva, l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o un suo delegato. Se per effetto di dimissioni dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo non raggiunge più il quorum deliberativo, tutte le relative competenze sono esercitate dall'Ambasciatore tedesco o da una persona dallo stesso nominata, fino a quando un'Assemblea dei soci convocata *ad hoc* non elegga i componenti mancanti del Consiglio Direttivo. Inoltre, ogni modifica statutaria, oltre a dover essere approvata dall'Assemblea dei soci, necessita dell'approvazione del Ministero per gli Affari Esteri tedesco; approvazione che viene comunicata alla Scuola dall'Ambasciatore tedesco in Italia.

Obblighi specifici sono previsti a carico della Scuola nei confronti della Direzione Amministrativa Federale tedesca (BVA) - Ufficio centrale per le scuole all'estero (ZfA) del Ministero per gli Affari Esteri tedesco, nonché della Conferenza Permanente dei Ministri della Cultura dei Länder della Repubblica Federale di Germania.

L'immobile che ospita la Scuola è di proprietà dello Stato tedesco ed è concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione.

Fermo restando il ruolo delle istituzioni pubbliche tedesche, la gestione della Scuola è demandata al Consiglio Direttivo, composto da 11 membri, (a far data dal 26.02.2020 la denominazione "Consiglio Direttivo" ha sostituito quella di "Consiglio di Amministrazione"), e viene eletto dall'Assemblea dei soci. Esso rimane in carica 3 anni e i consiglieri sono rieleggibili. Sono membri di diritto il Titolare *pro tempore* dell'Ufficio Pastorale della Comunità Parrocchiale Evangelica-Luterana di Roma, nonché il Rettore della Chiesa S. Maria dell'Anima di Roma (chiesa dei cattolici tedeschi di Roma). Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i rispettivi vice e può attribuire discrezionalmente deleghe al proprio interno.

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni dell'Associazione, fatto salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, il rilascio e l'accettazione di dichiarazioni per conto dell'Associazione, l'esecuzione di atti giuridici di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i beni mobili e immobili acquistati con i mezzi della Repubblica Federale di Germania. Le questioni che possono ripercuotersi sulla natura e sull'entità dei finanziamenti tedeschi vengono trattate dal Consiglio Direttivo di concerto con l'Ambasciata tedesca. La sottoscrizione legalmente vincolante degli atti dell'Associazione spetta congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente, ovvero, in caso di impedimento di uno di essi, ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente i bilanci preventivi, il rendiconto economico-finanziario e la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei soci. Stanza i mezzi necessari per la scuola ed esercita il controllo sull'osservanza del bilancio preventivo. Come in merito a tutte le altre materie affidate alla cura del Consiglio Direttivo, anche sugli aspetti economico-finanziari lo stesso distribuisce al proprio interno eventuali deleghe. All'attività amministrativo-contabile sovrintende un dipendente nominato "*responsabile finanze, personale e segreteria*", mentre un altro si occupa del *facility management*.

Le funzioni dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma agiscono secondo procedure standardizzate, a volte anche formalizzate (come, ad esempio, la "*Procedura acquisto?*") che consentono la tracciabilità delle decisioni assunte e dei flussi finanziari. Sono organi dell'Associazione, oltre all'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo, la Commissione scolastica, la Rappresentanza dei docenti, il Consiglio dei Genitori e la Rappresentanza degli Alunni. Il Consiglio Direttivo nomina, inoltre, un dipendente dell'Associazione quale Incaricato del Consiglio Direttivo, che ne rappresenta gli interessi presso gli altri organi e funge da figura di raccordo anche nei rapporti con le istituzioni tedesche. Il Consiglio Direttivo può delegare propri compiti all'Incaricato, di cui determina poteri e responsabilità, anche conferendo apposita procura.

Il controllo contabile è esercitato da due revisori esterni iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Alla data di redazione del presente documento la Scuola risulta avere n. 105 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato. Essi appartengono al corpo docente, nonché ad altre categorie con diverse mansioni e differenti inquadramenti (c.d. ATA). Alcuni insegnanti sono impiegati dello Stato tedesco, distaccati presso la Scuola nell'ambito delle misure di sostegno delle scuole tedesche all'estero. Lo Stato tedesco si fa carico in via esclusiva di tutti gli oneri economici relativi alla prestazione lavorativa di tali insegnanti, i quali firmano un contratto con la Scuola, ma rimangono subordinati gerarchicamente al datore di lavoro tedesco.

Oltre ad essi, l'Associazione Scolastica Germanica di Roma si avvale di collaboratori e consulenti (occasionalmente e non) che prestano la propria opera in base alle specifiche necessità dell'ente ed alla tipologia dei singoli affari. Tra i consulenti che stabilmente assistono la Scuola si annoverano quelli in materia di sicurezza che assumono rispettivamente il ruolo di RSPP e medico competente, il consulente fiscale, nonché il consulente in materia di *privacy*.

La Scuola ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008 e ha nominato un RSPP esterno. In data 29.05.2020 il DVR è stato integrato con una valutazione specifica relativa al rischio biologico da COVID 19. Oltre a provvedere al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dal T.U. sulla sicurezza n. 81/2008, la Scuola si è dotata anche di un Piano di crisi e di sicurezza, rivolto a tutto il personale scolastico e volto a prevenire i pericoli e gestire le emergenze, con lo scopo di garantire continuità all'attività scolastica.

Introduzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

A. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il D. Lgs. N. 231 dell' 8 giugno 2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti collettivi (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per specifici reati, tassativamente elencati, ove commessi nell'interesse o vantaggio dell'Ente medesimo:

(i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi,

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a:

- **reati commessi all'estero nell'interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale** purché, nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi;

- **reati commessi in Italia nell'interesse o a vantaggio di Ente con sede all'estero:** la sanzione è applicabile nei limiti in cui l'Ente svolga attività in Italia.

Alla data di adozione del presente Modello il Decreto prevede la responsabilità dell'Ente in relazione alle seguenti fattispecie di reato:

- **Art. 24** (Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- **Art. 24-bis** (Delitti informatici e trattamento illecito di dati);
- **Art. 24-ter** (Delitti di criminalità organizzata);
- **Art. 25** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);

- **Art. 25-bis** (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- **Art. 25-bis.1** (Delitti contro l'industria e il commercio);
- **Art. 25-ter** (Reati societari);
- **Art. 25-quater** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
- **Art. 25-quater.1** (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- **Art. 25-quinquies** (Delitti contro la personalità individuale);
- **Art. 25-sexies** (Abusi di mercato);
- **Art. 25-septies** (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- **Art. 25-octies** (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- **Art. 25-novies** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- **Art. 25-decies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- **Art. 25-undecies** (Reati ambientali);
- **Art. 25 – duodecies** (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- **Art. 25-terdecies** (razzismo e xenofobia);
- **Art. 25-quaterdecies**. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- **Art. 25-quinquiesdecies**. Reati tributari;
- **Art. 25-sexiesdecies**. Contrabbando;
- **Art. 26** Delitti tentati.

I reati richiamati sono specificati in allegato (allegato 5).

B. Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale causa di esclusione della responsabilità dell'ente

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli “*di controllo*” nell'art 7) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”.

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex

art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. n. 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "ODV");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "*non risponde se prova*" che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

C. L'istituzione dell'Organismo di vigilanza (ODV)

Affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati previsti nel Decreto è necessaria l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, "*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" e con il compito di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento*".

Si tratta di un organismo dell'Ente che va posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente, in particolare a quelli esecutivi.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice aziendale. Inoltre, in conformità alle linee guida, *“è indispensabile che all'ODV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul comportamento del Modello”*.

2. professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;

3. continuità di azione, tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale, impone una *presenza* costante dell'Organismo di Vigilanza presso l'Ente.

L'art. 2, comma 1 della legge 30.11.2017 n. 179, modificando l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha previsto espressamente misure di tutela del segnalante le violazioni del Modello. In particolare, al comma 2 ter (dell'art. 6) ha introdotto la possibilità di denunciare all'ispettorato nazionale del lavoro e all'organizzazione sindacale l'adozione di misure discriminatorie (cfr. par. 3.4); al comma 2 quater la nullità del licenziamento discriminatorio o ritorsivo nei confronti del segnalante.

D. Le Linee-guida delle Associazioni rappresentative di categoria

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere redatti sulla base dei Codici di comportamento (c.d. Linee-guida) delle Associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3, Decreto Legislativo 231).

Le prime Linee guida ad essere adottate sono state quelle di Confindustria, che sono comunemente considerate la più completa indicazione della *best practice* in materia.

Le esigenze fondamentali richieste da tali linee guida possono essere così brevemente riassunte:

- **individuazione delle aree di rischio,** volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231;

- **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- codice Etico;

- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

E. Le sanzioni irrogabili all'Ente

Ai sensi del D.Lgs. n. 231, le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono (art 9):

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote.

L'importo di una quota è compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00; il numero delle quote è compreso tra cento e mille.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della singola quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive sono (art 9 comma 2):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (*id est*: l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi).

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva. Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Va aggiunto che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico, ovvero un suo appaltatore, qualora "l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

F. Gli Enti non lucrativi e l'adozione del Modello 231

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto lo stesso trova applicazione, tra gli altri, alle associazioni.

Dopo un'iniziale esitazione sulla base del rilievo che gli enti diversi dalle società non perseguono scopi di lucro, ha prevalso sia in dottrina che in giurisprudenza l'opinione secondo cui va rispettato il dato testuale dell'art. 1 citato, che sancisce inequivocabilmente l'applicabilità del Decreto a enti diversi dalle società, ancorché privi di personalità giuridica. D'altronde, la circostanza che tale tipologia di Enti non persegua scopi di lucro non esclude che, nel loro interesse o a loro vantaggio, possano essere commessi i Reati. Inoltre, poiché la *ratio* della norma va individuata nella volontà di sanzionare l'organizzazione pluripersonale, quale che ne sia la forma giuridica, nel momento in cui un suo esponente commetta uno dei Reati nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa, non sembrano esservi valide ragioni per escludere alcuna tipologia di Ente non lucrativo dall'applicabilità del Decreto.

Recenti casi di procedimenti promossi in danno dei rappresentanti ed esponenti di Enti non lucrativi (quali fondazioni che operano nell'ambito della sanità convenzionata, fondazioni bancarie, associazioni sportive dilettantistiche, enti del c.d. Terzo Settore, ecc.), hanno evidenziato che tali Enti sono spesso accomunabili, ai fini del Decreto, agli Enti lucrativi, anche sotto il profilo delle conseguenze economiche e sociali della commissione dei Reati, tenuto conto dell'entità dei flussi finanziari gestiti, dei patrimoni amministrati, della consistenza occupazionale, del numero e della rilevanza degli *stakeholder*, ecc..

Una delibera dell'ANAC (n. 32/2016), che fornisce alle stazioni appaltanti linee guida per l'affidamento di servizi sociali agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali, esorta le Amministrazioni a verificare che questi ultimi enti si siano dotati di un Modello di organizzazione e abbiano proceduto alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul suo funzionamento. A prescindere dalla portata della delibera e al suo raggio d'azione, evidentemente limitato, appare significativo che, prendendo spunto dal dibattito sul punto, l'ANAC abbia ritenuto di dover confermare l'applicabilità del Decreto agli Enti non lucrativi.

Ne discende che, essendo gran parte degli Enti non lucrativi esposti all'applicazione del Decreto, nel caso in cui loro esponenti commettano uno dei Reati, l'adozione in funzione esimente di un idoneo Modello 231 risulta oltremodo opportuna.

È evidente, peraltro, che le *best practice*, sviluppate negli anni per gli Enti lucrativi e spesso confluite nelle linee guida delle associazioni di categoria, vanno adattate alle peculiarità degli Enti non lucrativi. Inoltre, a seconda della tipologia di Ente non lucrativo (forma giuridica, settore di appartenenza, relative normative fiscali) cambiano numero e qualità delle aree a rischio di commissione dei Reati e, sulla base del *risk assesment*, dei presidi e protocolli che dovranno essere introdotti nell'organizzazione dell'Ente con l'adozione del Modello.

Detto lavoro di adattamento è stato svolto anche per la Scuola, considerate le peculiarità che interessano sia la sua natura sia l'attività svolta.

Capitolo I

Il modello Organizzativo dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma

1.1. La costruzione del Modello

L'Associazione Scolastica Germanica di Roma ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie articolate in diverse fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" dell'Ente e non un obbligo, l'Associazione Scolastica Germanica di Roma ha deciso di procedere con la sua predisposizione e adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per migliorare la sua *Governance*.

L'inventariazione dei Processi Sensibili, l'analisi dei rischi potenziali, la valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti, sono serviti e serviranno a sensibilizzare le risorse umane rispetto ai temi del controllo dei processi della Scuola, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali, al *management*, ai docenti e agli altri dipendenti della Scuola e, ove possibile, sulla base di apposite clausole contrattuali, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai Partner commerciali e alle altre controparti contrattuali.

Si descrivono, qui di seguito brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

Fase 1 – Identificazione dei Processi Sensibili

Detta fase è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione fornita (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio Direttivo, procure, disposizioni organizzative, contratti, procedure interne ecc.) e la formulazione di questionari mirati all'individuazione dei Processi Sensibili ed al controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc.). È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sull'attività svolta dalla Scuola negli anni scorsi allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio, esaminando le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto di funzionamento della Scuola, al fine di identificare sia in relazione all'attività organizzativa che a quella didattica, in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si potessero realizzare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e oggetto del Modello. Se n'è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" sugli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma sono quelli descritti al successivo Capitolo II.

Fase 2 – Effettuazione della "Gap analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello che l'Associazione Scolastica Germanica di Roma ha adottato prevede:

- un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;
- un sistema organizzativo che definisce chiaramente la gerarchia delle posizioni interne e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema che attribuisce i poteri di autorizzazioni e i poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative per la disciplina delle principali attività della Scuola e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- criteri di aggiornamento del Modello.

Fase 3 – Predisposizione del Modello

Il Modello è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Scolastica Germanica di Roma e si compone delle seguenti parti:

- **Parte Generale** (Premessa – Introduzione – Cap. I – Cap. III – Cap. IV – Cap V), nella quale viene descritto il quadro normativo di riferimento e viene disciplinato il funzionamento

complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto (Organismo di vigilanza – diffusione del Modello e formazione del personale – sistema sanzionatorio);

- **Parte Speciale** (Cap II), nella quale vengono descritte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Scuola ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta nonché i processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà scolastica ed i correlati standard di controllo;

- **Codice Etico**, che contiene i principi generali di comportamento (in allegato).

- **Allegati**.

1.2. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, l'Associazione Scolastica Germanica di Roma si è dotata di un Codice Etico, espressione di un contesto di lavoro ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholders* (es. docenti, altri dipendenti, alunni e loro rappresentanti, autorità pubbliche tedesche, consulenti, fornitori) dell'Associazione.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Scuola intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi associativi, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Scuola. Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento complementare del Modello, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne, finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza, ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a finalità diverse.